

# PUNTI DI MOTIVAZIONE

## Trib. Genova

### Sezione V Civile

### Specializzata in materia di impresa

*Estratti di sentenze*

---

**NEXT GENERATION UPP: NUOVI SCHEMI COLLABORATIVI TRA  
UNIVERSITÀ E UFFICI GIUDIZIARI PER IL MIGLIORAMENTO  
DELL'EFFICIENZA E DELLE PRESTAZIONI DELLA GIUSTIZIA NELL'ITALIA  
NORD-OVEST**

**Prof. Vincenzo Ansanelli**

Responsabile scientifico Progetto *Next  
Generation UPP* DIGI-UNIGE  
Professore associato in Diritto  
processuale civile  
Dipartimento di Giurisprudenza  
Università degli Studi di Genova  
Via Balbi, 30 – 16126 Genova (GE)  
Email: [vincenzo.ansanelli@unige.it](mailto:vincenzo.ansanelli@unige.it)

**Team di progetto area civile UNIGE**

Dott. Filippo Noceto (assegnista –  
coordinatore)  
Dott.ssa Laura Antoniotti (assegnista)  
Dott.ssa Ludovica De Barbieri  
(assegnista)  
Dott. Eugenio Costa (assegnista)  
Dott. Riccardo Perotti (assegnista)

## *Presentazione*

Il presente lavoro si inserisce nell'ambito del Progetto *Next Generation UPP – Nuovi schemi collaborativi fra Università e Uffici giudiziari per il miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni della giustizia nell'Italia nord-ovest* ed è stato realizzato da assegnisti di ricerca del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova.

La rassegna consiste in una selezione di punti di motivazione estratti da recenti sentenze emesse dalla Sezione V specializzata in materia di impresa del Tribunale di Genova.

I tratti operativi della linea di intervento e gli obiettivi ricercati dalla stessa sono stati concordati e definiti insieme al Dottor Mario Tuttobene, Presidente della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Genova.

Ordinati per tema, e tutti individualmente identificati da parole chiave che descrivono in sintesi il loro oggetto, i punti di motivazione esprimono principi di diritto astratti riguardanti questioni giuridiche ricorrenti in giurisprudenza e, principalmente, già oggetto di pronunce di legittimità.

Il presente lavoro intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei tempi di giudizio, inserendosi organicamente nel più ampio quadro delle finalità perseguite dal PNRR-Giustizia e delle sottese esigenze di certezza e prevedibilità delle soluzioni di indirizzo giurisprudenziale.

Genova, 15 giugno 2023

## INDICE - SOMMARIO

Competenza .....	1
Concorrenza sleale.....	3
Marchi e Brevetti .....	8
Diritto societario.....	12

## COMPETENZA

- **Competenza della Sezione Specializzata**

### **Punto di motivazione riportato in modo non testuale**

**(Tribunale - R.G. n. 90/2019 – Ordinanza del 6/5/2019 – Giudice Designato Dott.ssa Giordano)**

Ove la ricorrente abbia allegato con sufficiente precisione la natura delle informazioni oggetto della richiesta di tutela (non essendo a tal fine necessario indicarne anche il contenuto ossia i singoli nominativi con i dati ad essi relativi), le modalità di custodia delle stesse e l'avvenuta utilizzazione di tali informazioni, ciò è sufficiente a radicare la competenza della Sezione Specializzata, attenendo al merito la verifica della tutelabilità come segreto delle informazioni in questione e la sussistenza di una condotta illecita, salva l'ipotesi - non ricorrente nel caso di specie - in cui sia invocata la tutela ex art. 98 c.p.i. su informazioni palesemente di dominio pubblico o facilmente accessibili così da rendere evidente la natura artificiosa dell'allegazione e l'intento alla stessa sotteso di eludere la competenza del giudice naturale.

[non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Competenza**

### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 90/2019 – Ordinanza del 6/5/2019 – Giudice Designato Dott.ssa Giordano)**

È affermazione consolidata in giurisprudenza quella in base alla quale il passaggio di collaboratori da un'impresa all'altra e/o la contrattazione che un imprenditore intrattenga con collaboratori di un'impresa concorrente non costituisce, di per sé, concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c., essendo tali attività espressione dei principi costituzionali della libera circolazione del lavoro (art. 35 Cost.) e della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.). La Cassazione ha quindi ripetutamente affermato che *“Lo storno di dipendenti deve ritenersi vietato, come atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3 allorché sia attuato non solo con la consapevolezza dell'agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa, ma altresì con la precisa intenzione di conseguire tale risultato (animus nocendi), la quale va ritenuta sussistente ogni volta che, in base agli accertamenti compiuti dal giudice del merito ed insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, lo storno dei dipendenti sia posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di danneggiare l'organizzazione e la struttura produttiva dell'imprenditore concorrente”* (Cass. n. 20223/2013; conf. Cass. 31203/2017; Cass. n. 13424/2008; Cass. n. 5671/1998; Cass. n. 6712/1996; ).

È quindi decisiva la verifica delle modalità con le quali lo storno è stato operato, quale indice rivelatore dell'*animus nocendi*.

[non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Natura di diritti di proprietà industriale dei segreti commerciali**
- **Tutelabilità come segreti commerciali di dati attinenti alla clientela**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 90/2019 – Ordinanza del 6/5/2019 – Giudice Designato Dott.ssa Giordano)**

Questo Tribunale, conformemente al costante orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, si è già espresso – sia pure in ambito assicurativo, ma con principi che sono agevolmente trasponibili al presente settore bancario - nel senso che “i dati personali della clientela (ad es.: dati anagrafici, nominativi, indirizzi, contatti telefonici, mail, dati sulla professione, dati sui redditi) e i dati relativi alle polizze ( ad es: tipo, caratteristiche, importi dei premi, date di effetto e di scadenza, coperture, franchigie, sinistri, ecc.) oltre alle informazioni commerciali su ciascun cliente (preventivi, proposte inviate e varia corrispondenza) costituiscano informazioni aziendali oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale, tutelabile ai sensi dell’artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà industriale.” (Trib. Genova Sent. n. 3182/2018 pubbl. il 17/12/2018)

[non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

## CONCORRENZA SLEALE

- **Sviamento di clientela**

### **Punto di motivazione riportato in modo non testuale**

**(Tribunale - R.G. n. 90/2019 – Ordinanza del 6/5/2019 – Giudice Designato Dott.ssa Giordano)**

In un contesto caratterizzato da rapporti di fiducia fra cliente e dipendente passato alla concorrenza, il Tribunale di Milano ha osservato che: “se appare del tutto fisiologico che, nelle ipotesi in cui la lunga attività di un soggetto abbia potuto determinare l’insorgere anche di relazioni personali con clienti, possa avvenire un fenomeno di “passaggio” di tale clientela sul diverso soggetto presso il quale l’ex dipendente o l’ex agente abbia stretto il nuovo rapporto di lavoro, tuttavia tale passaggio non può superare limiti ragionevoli di tolleranza e – soprattutto – deve verificarsi in un contesto di sostanziale assenza di specifiche iniziative di contatto dell’ex dipendente o dell’ex agente che assumano, come nel caso di specie, un carattere di sistematicità di contatti tali da escludere la pretesa naturalità del fenomeno.” (Trib. Milano 2.7.2015 RG 32959/2015).

Tali considerazioni appaiono del tutto condivisibili.

Occorre, quindi, verificare se, nel caso di specie, possano ritenersi superati i suddetti margini di tolleranza e, in particolare, si vi sia stata una sistematica attività di contatto.

[non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Concorrenza sleale confusoria**
- **Contraffazione di marchio**
- **Valutazione dell’affinità fra prodotti**

### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 13990/2017 – Sentenza dell’1/7/2019 – Giudice Relatore Dott.ssa Giordano)**

E’ principio consolidato in giurisprudenza quello in base al quale “Ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 1 del r.d. n. 929 del 1942 - il quale sanziona uno specifico illecito concorrenziale, che si realizza quando un imprenditore determini, sul mercato, il rischio di confusione tra prodotti adottando un marchio confondibile con quello adoperato da un imprenditore concorrente per contraddistinguere un prodotto affine -, il giudizio di affinità va fondato sulla fungibilità dei prodotti per la loro natura e la loro destinazione alla medesima clientela o alla soddisfazione del medesimo bisogno. Tale affinità implica la comunanza di una qualità ontologica dei prodotti, e non la mera appartenenza ad un medesimo ambito di origine culturale o di costume. Pertanto, l'accertamento dell'affinità tra profumi e lavande da una parte, e prodotti che curano la pelle ed i capelli dall'altra, deve essere compiuto ben oltre l'ambito sociologico dei prodotti destinati a soddisfare il desiderio di migliorare l'estetica della persona, ma alla stregua della strutturale destinazione degli stessi a soddisfare una specifica domanda di mercato, tanto da risultare oggettivamente, ovvero per la loro fungibilità, in concorrenza nel mercato di riferimento.” (Cass. n. 23787 del 22/12/2004; conf. n. 7414 del 13/04/2015; Cass. n. 20189 del 18.8.2017).

E' stato inoltre ripetutamente affermato in giurisprudenza che "L'identità delle esigenze che spingono all'acquisto dei prodotti di cui si afferma l'affinità merceologica non può tuttavia essere ancorata a criteri eccessivamente generici (quali l'esigenza di vestirsi, sfamarsi, dissetarsi, leggere, etc.), rischiandosi altrimenti di smarrire il nesso che, anche secondo nozioni di comune esperienza, deve potersi presumere esistente tra l'identità dei bisogni cui quei beni sono preordinati e l'unicità della loro fonte di provenienza, che costituisce la vera ragione di tutela del marchio." (Cass. n. 21013 del 27/09/2006; conf. Cass. n. 4386 del 4/3/2015).

Diversi sono evidentemente i bisogni che i prodotti mirano a soddisfare ( la cura di una specifica patologia infettiva in un caso e il potenziamento delle difese immunitarie attraverso prodotti naturali nell'altro), né è rilevante l'assunto di una loro possibile complementarità (nel senso che l'assunzione di integratori alimentari, che migliorino le difese immunitarie, potrebbe favorire l'efficacia di prodotti per la cura delle infezioni fungine) dal momento che comunque difetterebbe quella rilevante fungibilità/sostituibilità valorizzata dalla giurisprudenza ai fini del giudizio di affinità fra prodotti ("Si intendono dunque affini quei prodotti che per la loro natura, la loro destinazione alla medesima clientela o alla soddisfazione del medesimo bisogno, risultano in misura rilevante fungibili e pertanto in concorrenza, cosicché la mancanza della distinzione precisa tra i segni che li identificano nel mercato comporta per l'appunto il rischio della confusione e dunque dell'illecita aggressione all'altrui avviamento ed all'altrui clientela." e ancora "Consegue che l'accertamento della affinità tra i profumi e le lavande da un canto, ed i prodotti che curano la pelle ed i capelli dall'altro deve essere compiuto ben oltre il predetto ambito sociologico dei prodotti destinati a soddisfare il desiderio di migliorare l'estetica della persona, ma alla luce delle loro strutturale direzione a soddisfare una specifica domanda di mercato, tanto da risultare oggettivamente, ovvero per la loro sostituibilità, in concorrenza nel mercato di riferimento" così Cass. 23787 del 22/12/2004 in motivazione).

- **Concorrenza parassitaria**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 5621/202 – Ordinanza del 22/07/2022 – Giudice Designato Dott.ssa Buttiglione)**

In materia di concorrenza parassitaria, la Suprema Corte, ha puntualizzato, che "la concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'articolo 2598 cod. civ., n. 3, consiste in un continua e sistematico operare – in un contesto temporale prossimo alla ideazione dell'opera, e prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori del settore sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso limitazione non tanto dei prodotti, ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo e riguardante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale. Tale forma di concorrenza si riferisce, pertanto, a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 delle medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell'elemento dell'imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell'attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dall'articolo 2598 cod. civ., n. 1), debbono essere indicate le attività del concorrente "sistematicamente e durevolmente plagiate", con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale (Cass., 29/10/2015, n. 22118). (Cass. Ordinanza 25607/2018). La concorrenza parassitaria si pone quindi al di fuori della denunciata imitazione dei prodotti e si riferisce piuttosto a iniziative imprenditoriali diverse da quella qui contestata.

In ogni caso, ostativo alla sussistenza di una condotta censurabile quale concorrenza parassitaria è poi il lasso di tempo trascorso tra il lancio sul mercato dei prodotti di parte ricorrente, avvenuto nel settembre del 2019, rispetto a quelli di parte resistente, messi in commercio a partire da fine

maggio/inizio giugno 2022 (in base a quanto dichiarato a verbale a parte ricorrente) e quindi a più di due anni e mezzo di distanza.

Come precisato dalla Suprema Corte “nella cosiddetta concorrenza Parassitaria, l’imitazione può considerarsi illecita soltanto se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall’ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), là dove per “breve” deve intendersi quell’arco di tempo per tutta la durata del quale l’ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari (di incassi, di pubblicità, di avviamento) dal lancio della novità, ovvero fino a quando essa è considerata tale dal pubblico dei clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto. Ciò in quanto la creatività è tutelata nel nostro ordinamento solo per un tempo determinato, fino a quando, cioè, può considerarsi originale, nel senso che, quando l’originalità si sia esaurita, ovvero quando quel determinato modo di produrre e/o di commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di tutti quanti operano nel settore, essendosi così ammortizzato (almeno secondo l’*id quod plerumque accidit*”), da parte del primitivo imprenditore, il capitale impiegato nello sforzo creativo, imitare quell’attività che, originale al suo nascere e nel suo formarsi, si è poi generalizzata e spersonalizzata, non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l’altrui azienda (cfr. Cass., 20/07/2004, n. 13423).” (Cass. Ordinanza 25607/2018).

[non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Concorrenza sleale parassitaria**

**Punto di motivazione riportato in modo testuale**

**(Tribunale - R.G. n. 6163/2019 – Sentenza del 25/11/2022 – Giudice Dott.ssa Giordano)**

La concorrenza parassitaria consiste nella sistematica imitazione delle altrui iniziative imprenditoriali, attuata con accorgimenti tali da evitare, da un lato, la piena confondibilità delle attività (e quindi non reprimibile in base alla fattispecie tipica degli atti di confusione) e realizzare, dall’altro, un pedissequo sfruttamento dell’altrui creatività.

[non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Concorrenza sleale per imitazione servile**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 16053/2015 – Sentenza dell’11/06/2020 – Giudice Dott.ssa Giordano)**

Suprema Corte (sent. n. 29522 del 17/12/2008) ha stabilito che : “In tema di concorrenza sleale per imitazione servile, la tutela offerta dall’art. 2598, n. 1, cod. civ. concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo, tuttavia, compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che, nella percezione del pubblico, non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa.

In quanto inserito nel contesto dell’art. 2598 n. 1, cod. civ., che tratta della concorrenza confusoria, il divieto dell’imitazione servile tutela soltanto l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i



prodotti del concorrente, realizzando le condizioni perché il potenziale acquirente possa equivocare sulla fonte di produzione.”

In senso conforme Cass. 3478/2009 ha statuito che “il comportamento dell'imprenditore che imiti un prodotto la cui forma abbia un valore individualizzante e distintivo, indipendentemente dall'essere il prodotto stesso oggetto di brevetto, in modo tale da creare confusione con quello messo in commercio dal concorrente”. Parimenti nella giurisprudenza di merito è stato affermato che “Integra gli estremi dell'illecito di concorrenza sleale sotto il profilo della cosiddetta “imitazione servile”, sanzionato dall'art. 2598 c.c., n. 1, il comportamento dell'imprenditore che imiti un prodotto la cui forma abbia un valore individualizzante e distintivo, indipendentemente dall'essere il prodotto stesso oggetto di brevetto, in modo tale da creare confusione con quello messo in commercio dal concorrente” ( Trib. Milano n. 11910/2017 in data 27/11/2017)

[non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Imitazione servile**

**Punto di motivazione riportato in modo testuale**

**(Tribunale - R.G. n. 6163/2019 – Sentenza del 25/11/2022 – Giudice Dott.ssa Giordano)**

Il divieto di imitazione servile è posto a tutela dello specifico interesse consistente nella necessità di non creare confusione sul mercato relativamente all'origine dei prodotti. L'imitazione del prodotto di un concorrente sarà pertanto lecita se sono state prese le misure adeguate ad eliminare il rischio di confusione.

Più nel dettaglio questo Tribunale ha già avuto modo di osservare che:

è noto che “In tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l'imitazione rilevante ai sensi dell' art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto.” (Cassazione civile, sez. I, 14/05/2020 , n. 8944; nello stesso senso Cass. 19 gennaio 2006, n. 1062; Cass. 3 agosto 1987, n. 6682; Cass. 9 novembre 1983, n. 6625) in quanto “il divieto dell'imitazione servile tutela soltanto l'interesse a che l'imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, realizzando le condizioni perché il potenziale acquirente possa equivocare sulla fonte di produzione (cfr. Cass. 8844/20, cit., in motivazione); più precisamente l'imitazione è servile quando risulta “attuata in maniera tale da poter trarre in inganno il consumatore medesimo, di guisa che egli, volendo acquistare la merce di un determinato produttore, possa confonderla con quella di un suo concorrente” (Cassazione civile sez. I, 10/02/2022, n.4340; dai citati arresti della S.C. si evince che la tutela contro l'imitazione servile postuli che il prodotto imitato presenti caratteristiche di capacità distintiva ed individualizzante del produttore rispetto ai prodotti della concorrenza.

[non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Concorrenza sleale per agganciamento**
- **Look alike**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 16053/2015 – Sentenza dell'11/06/2020 – Giudice Dott.ssa Giordano)**

La fattispecie dell'illecito agganciamento è stata codificata dalla giurisprudenza nei casi in cui la condotta denunciata sia intesa all'appropriazione dello specifico pregio della altrui notorietà: in tal caso l'effetto non è quello di confondere il consumatore, ma solo di attrarlo verso il proprio prodotto sfruttando la notorietà del prodotto altrui, del quale replica le sembianze esteriori.

In altre parole, l'agganciamento sussiste quando è finalizzato a richiamare alla mente del consumatore il prodotto della concorrente, sfruttando l'altrui lavoro e l'altrui investimento per l'accreditamento del nuovo prodotto, ma non è idoneo a creare confusione, e pertanto ad integrare la fattispecie confusoria della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 1 c.c." ( Trib. Milano n. 11010/2014, pubblicata il 17 settembre 2014, conf. Trib. Milano 30.12.2016).

*...omissis...*

Sebbene risulti dal diverso marchio che il prodotto in questione non è quello originale, la somiglianza esteriore induce il consumatore a ritenere che i due prodotti siano equivalenti, pur se riconducibili e a due diversi produttori. Tale fenomeno noto anche come "look alike" è finalizzato a sfruttare l'investimento effettuato dall'altrui impresa, in termini di costi di ideazione, di promozione e di marketing, finendo per "riversare su un prodotto di fascia di prezzo più bassa l'effetto della rinomanza del prodotto concorrente".

[non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Risarcimento del danno**
- **Liquidazione equitativa**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 16053/2015 – Sentenza dell'11/06/2020 – Giudice Dott.ssa Giordano)**

In primo luogo, la liquidazione del danno in via equitativa esige che questo non possa essere provato nel suo preciso ammontare: nel caso di danno da lucro cessante la difficoltà di sua esatta quantificazione non esonera la parte istante dal fornire i dati e i documenti contabili in suo possesso atti a individuare sia pure con la dovuta approssimazione tale danno, tanto più che la distribuzione dell'onere probatorio è regolata non solo in base all'art. 2697 c.c. ma anche il base al principio della vicinanza della prova.

In secondo luogo la liquidazione del danno, anche in via equitativa, non può prescindere dalla verifica del nesso di causalità.

## MARCHI E BREVETTI

- **Preuso di portata locale e marchio UE**

### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 11854/2018 – Sentenza dell'1/2/2022 – Giudice Relatore Dott.ssa Giordano)**

Il preuso esteso all'intero territorio nazionale, affermato da parte convenuta, non è incompatibile con il richiamo all'art. 138 RMEU avente ad oggetto "Diritti anteriori aventi portata locale", dal momento che la "portata locale" rilevante ai sensi del citato articolo deve essere rapportata all'ambito geografico di efficacia del regolamento europeo, rispetto al quale l'uso limitato al territorio di un singolo stato dell'Unione può anche essere considerato di portata locale.

[possibili argomenti in senso contrario ricavabili da Corte di Giustizia UE, 6 ottobre 2009, C-301/07, *Pago*, per la quale, ai fini della qualificazione di un marchio come rinomato, anche il territorio di un solo Stato Membro "può essere considerato configurare una parte sostanziale del territorio della Comunità"]

- **Preuso di portata locale e marchio UE**

### **Punto di motivazione riportato in modo non testuale**

**(Tribunale - R.G. n. 11854/2018 – Sentenza dell'1/2/2022 – Giudice Relatore Dott.ssa Giordano)**

L'art. 138 comma III RMUE, sancendo che il titolare del marchio UE "non può opporsi" all'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 dell'art. 138 (ossia di un diritto anteriore di portata locale), definisce un limite intrinseco ai diritti derivanti dalla registrazione del marchio UE: non riserva al titolare di un diritto anteriore di portata locale il rilievo di tale situazione né prevede che la manifestazione di volontà di tale soggetto sia strutturalmente prevista "quale elemento integrativo della fattispecie difensiva", situazioni in cui, come stabilito dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, deve escludersi la rilevabilità d'ufficio. Deve quindi concludersi per la rilevabilità d'ufficio della relativa eccezione.

[24/02/2023: non constano precedenti]

- **Mera registrazione del nome a dominio e rilievo ai fini della prova**

### **Punto di motivazione riportato in modo non testuale**

**(Tribunale - R.G. n. 11854/2018 – Sentenza dell'1/2/2022 – Giudice Relatore Dott.ssa Giordano)**

La registrazione di un nome a dominio non è di per sé sufficiente a dimostrare un uso effettivo del segno che ne estenda la portata territoriale oltre i limiti geografici sopra indicati, essendo a tal fine

necessario provare non solo che il sito fosse on line già prima della registrazione del marchio da parte dell'attrice ma anche l'intensità degli accessi da parte degli utenti, al fine di poter valutare l'ambito di notorietà raggiunto dal segno, che costituisce elemento integrativo della fattispecie del preuso.

- **Tutela autoriale delle opere del diritto industriale**
- **Rilievo del “valore artistico” dopo la decisione *Cofemel* della Corte di Giustizia**

### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 4397/2020 – Sentenza del 24/11/2022 – Giudice Dott.ssa Lippi)**

A differenza delle altre opere la tutela italiana del design come diritto d'autore deve soddisfare speciali requisiti.

L'ordinamento italiano infatti riserva la tutela del diritto d'autore solo a quelle opere del design che “presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”, di fatto considerando meritevoli di tutela solo le opere equiparabili alle opere d'arte.

Per “valore artistico” la giurisprudenza italiana intende un gradiente estetico particolare e superiore alla media e per la sua individuazione ricorre a diversi criteri come, ad esempio, all'esposizione dell'oggetto di design in collezioni di musei, al conseguimento di premi, alla menzione in pareri di esperti in materia o in libri e riviste di arte e design, alla fama dell'autore, all'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità e alla creazione da parte di un noto artista (cfr. in tal senso: Cass. civile sez. I, 13/11/2015, n. 23292 Cass. civile sez. I, 23/03/2017, n. 74775).

Si è quindi creata una discrasia tra l'orientamento giurisprudenziale italiano e l'orientamento della Corte Europea di Giustizia, che conformemente alla Direttiva, considera preminente il mero requisito della *creatività* che ricorre quando la creazione è originale, in quanto riflette la personalità del suo autore e le sue libere scelte creative, cosicché la qualifica di opera è riservata a quegli oggetti che sono espressione di tale creazione.

Particolarmente significativa dell'orientamento giurisprudenziale comunitario è la sentenza sul caso *Cofemel* (CGUE, 12 settembre 2019, *Cofemel*, causa C-683/2017) con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha accolto il rinvio pregiudiziale della Suprema Corte Portoghese e, con una pronuncia di interpretazione autentica, ha risolto la questione alla luce della vigente normativa europea, puntualizzando come l'unico requisito richiesto per la protezione autorale di opere del disegno industriale debba essere il carattere creativo dell'opera.

...omissis...

Alla luce delle argomentazioni utilizzate dalla giurisprudenza comunitaria e a differenza di quanto previsto dalla normativa italiana, non sembrerebbe esserci spazio per il “valore artistico” nell'interpretazione comunitaria del design. Per questa ragione si è aperto un dibattito dottrinale sul punto ed alcune recenti pronunce giurisprudenziali hanno affrontato la questione della compatibilità del requisito aggiuntivo del “valore artistico” con la normativa comunitaria (si segnala il Tribunale Sez. spec. Impresa - Milano, sentenza 19/04/2021, n. 3204 secondo cui “*Gli stati membri UE devono tutelare le opere del disegno industriale col diritto d'autore, ma sono liberi di stabilire i criteri di valutazione Il giudice italiano potrà disapplicare il requisito del "valore artistico" ex art. 2, n. 10, l'aut. solo quando la Corte di giustizia avrà eventualmente stabilito che esso non è compatibile con il diritto europeo*).

[non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Contraffazione di marchio (ambito di tutela)**

**Punto di motivazione riportato testualmente (con correzione di un refuso)**

**(Tribunale - R.G. n. 6049/2017 – Sentenza del 16/2/2023 – Giudice Dott.ssa Lippi)**

E' noto che, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva del Consiglio 21.12.1988, 89/104/CEE l'art. 20 del Codice della proprietà industriale non attribuisce al titolare del marchio un generale diritto di impedire ai terzi qualsiasi utilizzazione dello stesso, ma tutela il marchio in funzione della sua capacità distintiva, ovvero la sua idoneità ad essere strumento di differenziazione di un prodotto, nonché la sua attitudine ad essere identificato con una specifica origine imprenditoriale.

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza dalla Corte di Giustizia Europea, il rischio di confusione va valutato con riguardo all'impressione d'insieme che il marchio suscita nel consumatore medio, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti e quindi della notorietà del marchio, nonché del grado di somiglianza tra i prodotti e della normale avvedutezza dei consumatori cui i prodotti o servizi sono destinati.

Riguardo al marchio complesso la confondibilità deve essere valutata apprezzando l'insieme degli elementi di cui è composto in quanto non si può riconoscere prevalenza alla parte denominativa rispetto ad altre parti figurative, non esistendoci un'astratta gerarchia tra gli elementi distintivi che compaiono in un marchio (in tal senso Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1249 del 2013).

Sul punto la Corte di Giustizia ha osservato che *“Nel verificare l'esistenza di un rischio di confusione, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con l'altro marchio ... omissis ... Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione ciascuno nel suo complesso”* (Corte di Giustizia CE, 12 giugno 2007, caso Shaker).

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, auditiva o concettuale sull'impressione complessiva prodotta dai marchi. Ha rilevato infatti la Corte di Giustizia che il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (Corte di Giustizia dell'11 novembre 1997, C-251/95 “Puma/Sabel”). Anche la Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 12566 del 12.5.2021 ha ripercorso le proprie pronunce sul punto, confermando che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi simili deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (Sez. 1, n. 8577 del 6.4.2018, Rv. 647769 - 01; Sez. 1, n. 1906 del 28.1.2010, Rv. 611399 - 01; Sez. 1, n. 6193 del 7.3.2008, Rv. 602620 - 01). Tale accertamento va condotto con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo dell'altro (cfr. quanto evidenziato in motivazione da Cass. 17.10.2018, n. 26001, attraverso il richiamo a Sez. 1, n. 4405 del 28.2.2006, Rv. 589976 - 01).

[non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Brevetti – Aggiunta di materia nuova rispetto al contenuto della domanda originale**

**Punto di motivazione riportato in modo non testuale**

**(Tribunale - R.G. n. 6163/2019 – Sentenza del 25/11/2022 – Giudice Dott.ssa Giordano)**

La semplice aggiunta di riferimenti incrociati nelle rivendicazioni non implica di per sé alcuna aggiunta di materia nuova, ma semplicemente un collegamento tra rivendicazioni che non richiede di dover aggiungere necessariamente anche delle caratteristiche tratte dalla descrizione brevettuale.

La eventuale aggiunta di materia nuova (cioè una estensione dell'oggetto rivendicato) derivante da un emendamento, deve essere apprezzata nel merito in maniera oggettiva leggendo ed interpretando la rivendicazione così com'è, senza applicare invece schemi precostituiti come quelli degli esaminatori europei che in simili circostanze richiederebbero di introdurre caratteristiche aggiuntive.

[non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Limitazione del brevetto**

**Punto di motivazione riportato in modo non testuale**

**(Tribunale - R.G. n. 10096/2017 – Sentenza del 29/9/2021 – Giudice Dott.ssa Giordano)**

Sebbene tale disposizione debba formare oggetto di un'interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce dei principi del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso, ex art. 111, comma 1, Cost., ( su cui vedi infra) la proposizione dell'istanza di limitazione ai sensi dell'art. 79 comma III c.p.c. nel corso della fase istruttoria a seguito del deposito della CTU non può certamente ritenersi tardiva.

*...omissis...*

Il potere previsto dall'art. 79 comma III c.p.i. di formulare tale istanza “in ogni stato e grado del giudizio”, va - come sopra visto – coordinata, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, con i principi del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso, ex art. 111, comma I, Cost..

In tal senso la formulazione della limitazione non può ritenersi compatibile con tali principi e deve quindi essere dichiarata inammissibile quanto richieda il regresso della causa alla fase istruttoria, ormai chiusa con la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni.

Oltre a ciò la possibilità di riformulare le rivendicazioni deve essere esercitata, dal titolare del brevetto, attraverso il deposito di un'istanza contenente una riformulazione precisa e priva di ambiguità, da valutarsi con il dovuto rigore formale, sia in quanto comporta una disposizione del diritto in contesa, (ragione per cui non può costituire oggetto di riformulazione da parte del Giudice) sia a tutela dei diritti dei terzi.

Per tali ragioni la limitazione in esame, proposta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, modificando la materia del contendere a istruttoria ormai conclusa, deve ritenersi inammissibile in quanto tardiva.

[non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

## DIRITTO SOCIETARIO

- Trust
- Legittimazione passiva

### Punto di motivazione riportato in modo non testuale

**(Tribunale - R.G. n. 1065/2020 e n. 3594/2020– Sentenza del 9/2/2022 – Giudice Designato Dott.ssa Giordano)**

Come osservato dalla Suprema Corte “il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità ed il trustee è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale "legale rappresentante" di un soggetto (che non esiste), ma come soggetto che dispone del diritto.” (Cass. 10.2.2020 n. 3128)”

[non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- Responsabilità degli amministratori privi di delega

### Punto di motivazione riportato testualmente

**(Tribunale - RG n. 8880/2017, n. 8932/2017, n. 9020/2017, n. 9013/2017, RG 9015/2017, RG 8969/2017 – Ordinanza del 3/10/2017 – Giudice Designato Dott.ssa Giordano)**

Ferma l'abolizione del generale dovere di vigilanza e assunto come elemento fondante la responsabilità degli amministratori privi di delega la violazione dell'obbligo su di essi gravante ex art. 2381 c. VI di “agire informati”, occorre valutare come tale obbligo debba declinarsi in relazione all'attività di predisposizione del bilancio, attività non delegabile ai sensi dell'art. 2381 c. IV;

come è noto il dovere di agire informati si struttura su diversi livelli: il dovere di ricevere e valutare le informazioni fornite dai delegati in occasione dei flussi informativi proceduralizzati previsti dalla legge (art. 2381 c. III e V) ed il dovere positivo di attivarsi per richiedere informazioni ulteriori “in presenza di elementi tali da porre sull'avviso gli amministratori, alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico o dalle loro specifiche competenze” (così Cass. n. 17441/2016); nello specifico, in relazione alla predisposizione del progetto di bilancio, non può ritenersi sussistente un dovere generale degli amministratori privi di delega di esaminare e verificare tutta la documentazione posta alla base delle sintetiche poste di bilancio, tuttavia è delineabile una loro responsabilità nel caso di false appostazioni in bilancio, qualora vi siano “segnali di allarme” che facciano sospettare la falsità;

così ad esempio, in presenza di criticità già note, i deleganti saranno onerati di un maggior scrupolo nell'esame delle poste di bilancio e potranno andare esenti da responsabilità solo quando la falsità di un'appostazione a credito sia stata occultata con tale abilità da non lasciare adito ad alcun sospetto circa la ricorrenza di una delle situazioni previste dagli artt. 2446 e 2447 c.c..

...omissis...

La valutazione di diligenza esigibile dagli amministratori non delegati va invece fatta ex ante, dovendosi escludere che gli stessi, pur dovendo valutare con particolare cautela la posta attiva di



bilancio in questione e chiedere giustificazione dell'origine della stessa, fossero poi anche onerati di porre in essere un capillare controllo di autenticità degli ordini, attraverso analisi comparativa degli stessi e confronto delle firme foglio per foglio, proprio di un'attività di indagine volta specificamente a smascherarle eventuali falsità documentali.

[non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Responsabilità dei sindaci**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - RG n. 8880/2017, n. 8932/2017, n. 9020/2017, n. 9013/2017, RG 9015/2017, RG 8969/2017 – Ordinanza del 3/10/2017 – Giudice Designato Dott.ssa Giordano)**

La responsabilità dei sindaci presuppone la contemporanea sussistenza di tutti i seguenti presupposti: condotta illecita degli amministratori, omesso adempimento di un obbligo di controllo gravante sugli sindaci, danno per la società e nesso causale, nel senso che occorre provare che un diverso il più diligente comportamento dei sindaci avrebbe evitato il danno alla società (così Cassazione n. 24362 del 2013: “Al fine dell'affermazione della responsabilità dei sindaci di società per il loro illegittimo comportamento omissivo, è necessario accertare il nesso causale - la cui prova spetta al danneggiato - tra il comportamento illegittimo dei sindaci e le conseguenze che ne siano derivate, a tal fine occorrendo verificare che un diverso e più diligente comportamento dei sindaci nell'esercizio dei loro compiti (tra cui la mancata tempestiva segnalazione della situazione agli organi di vigilanza esterni) sarebbe stato idoneo ad evitare le disastrose conseguenze degli illeciti compiuti dagli amministratori.”). Incombe sul curatore fallimentare l'onere di provare la sussistenza di tutti tali elementi a carico del collegio sindacale.

Come è noto il dovere di agire informati si struttura su diversi livelli: il dovere di ricevere e valutare le informazioni fornite dai delegati in occasione dei flussi informativi proceduralizzati previsti dalla legge (art. 2381 c. III e V) ed il dovere positivo di attivarsi per richiedere informazioni ulteriori “in presenza di elementi tali da porre sull'avviso gli amministratori, alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico o dalle loro specifiche competenze” (così Cass. n. 17441/2016); nello specifico, in relazione alla predisposizione del progetto di bilancio, non può ritenersi sussistente un dovere generale degli amministratori privi di delega di esaminare e verificare tutta la documentazione posta alla base delle sintetiche poste di bilancio, tuttavia è delineabile una loro responsabilità nel caso di false appostazioni in bilancio, qualora vi siano “segnali di allarme” che facciano sospettare la falsità;

così ad esempio, in presenza di criticità già note, i deleganti saranno onerati di un maggior scrupolo nell'esame delle poste di bilancio e potranno andare esenti da responsabilità solo quando la falsità di un'appostazione a credito sia stata occultata con tale abilità da non lasciare adito ad alcun sospetto circa la ricorrenza di una delle situazioni previste dagli artt. 2446 e 2447 c.c..

...omissis...

La valutazione di diligenza esigibile dagli amministratori non delegati va invece fatta ex ante, dovendosi escludere che gli stessi, pur dovendo valutare con particolare cautela la posta attiva di bilancio in questione e chiedere giustificazione dell'origine della stessa, fossero poi anche onerati di porre in essere un capillare controllo di autenticità degli ordini, attraverso analisi comparativa degli stessi e confronto delle firme foglio per foglio, proprio di un'attività di indagine volta specificamente a smascherarle eventuali falsità documentali.



- **Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci esercitata dal Curatore**
- **Eccezione di prescrizione**

**(Tribunale - RG n. 8880/2017, n. 8932/2017, n. 9020/2017, n. 9013/2017, RG 9015/2017, RG 8969/2017 – Ordinanza del 3/10/2017 – Giudice Designato Dott.ssa Giordano)**

L'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, esercitata dal Curatore del fallimento, a norma dell'art. 146 legge fall., compendia in sé le azioni contemplate dagli artt. 2393 e 2394 c.c.; la prescrizione dell'azione ex art. 2394 c.c. decorre dal momento in cui i creditori siano stati in grado di conoscere lo stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società (Cass. n. 9619 del 2009, n. 20476 del 2008, n. 941 del 2005);

in ragione dell'onerosità della prova a carico del curatore, avente ad oggetto l'oggettiva percepibilità dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti sociali, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando all'amministratore convenuto nel giudizio, che eccepisca la prescrizione dell'azione di responsabilità, dare la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale (Cass. n. 13378 del 2014).

[non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Responsabilità di amministratori e sindaci (responsabilità concorrente dei sindaci)**

**(Tribunale - RG n. 2537/2013 – Sentenza del 5/4/2022 – Giudice Designato Dott.ssa Lippi)**

La responsabilità "concorrente" dei sindaci ha come presupposto di fatto l'inadempimento degli amministratori: ove l'organo gestorio abbia perpetrato un illecito, i componenti del collegio possono essere ritenuti solidalmente responsabili ove, attraverso il loro colpevole inadempimento, abbiano cooperato alla produzione dell'evento dannoso. Si tratta di una forma di responsabilità diretta per fatto proprio ricollegabile ad un comportamento commissivo od omissivo (doloso o colposo) dei sindaci. Per configurare la responsabilità dei membri del collegio sindacale per omessa vigilanza, non è necessaria la prova che gli stessi conoscessero in concreto l'attività illecita svolta dall'organo amministrativo, essendo per contro sufficiente la rappresentabilità ovvero la conoscenza potenziale di tali illeciti. Il dovere di sorveglianza, posto a garanzia dei soci e dei creditori, si concretizza nell'obbligo dei sindaci di vigilare, non solo in funzione preventiva rispetto ad ipotetici atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche in funzione del controllo di un corretto operato della società.

A tal proposito occorre ricordare gli ampi poteri di cui dispone il collegio sindacale di fronte alle iniziative anomale da parte dell'organo amministrativo, il cui mancato esercizio determina il concorso dei sindaci nell'illecito civile commesso dagli amministratori: la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403 bis c.c., la segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca delle delibere illegittime, l'impugnazione delle delibere viziate, la convocazione dell'assemblea ex art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite, il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori, la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.. Il ricorso a siffatti rimedi (o anche solo la minaccia di farlo nell'ipotesi di mancato ravvedimento degli amministratori) può evitare o, quanto meno, ridurre le conseguenze dannose della condotta gestoria. Il potere di controllo dei sindaci non si esplica soltanto sulla base delle informazioni offerte dagli amministratori, ma anche attraverso i poteri di indagine loro attribuiti, con la conseguenza che il

lamentato adempimento parziale degli obblighi informativi da parte dell'organo amministrativo non vale ad escludere la responsabilità dei sindaci. L'obbligo di vigilanza che la legge impone ai sindaci si concretizza pertanto in un monitoraggio concreto e costante della gestione, potendo i sindaci, in presenza di informazioni insufficienti o lacunose da parte degli amministratori, attivarsi in proprio per acquisire gli elementi mancanti. I sindaci devono svolgere autonomamente ispezioni e controlli e chiedere al consiglio di amministrazione precisazioni e chiarimenti in relazione alle operazioni sociali, non già con un ruolo passivo di meri ricettori delle informazioni degli amministratori ma con un ruolo attivo di ricerca dei necessari elementi di valutazione. Non si tratta di imputare ai sindaci una responsabilità per il sospetto del compimento di operazioni irregolari od illecite da parte di altri, né di sottoporre gli organi amministrativi ad un controllo sul merito delle scelte gestionali, ma di pretendere l'esercizio tempestivo dei poteri ispettivi che la legge impone ai sindaci di esercitare.

Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, i poteri-doveri di controllo attribuiti ai sindaci "non si esauriscono nella mera verifica contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori ma, pur non investendo in forma diretta le scelte imprenditoriali, si estendono al contenuto della gestione sociale, a tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello concorrente dei creditori sociali" (Cass. pen. 29 maggio 2018 n. 53182).

Da ultimo con la sentenza n.18770/2019 la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto, ben calzanti al caso di specie: "Ricorre il nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei sindaci di società e l'illecito perpetrato dagli amministratori ai fini della responsabilità dei primi - secondo la probabilità e non necessariamente la certezza causale - se, con ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione lo avrebbe ragionevolmente evitato, tenuto conto di tutta la possibile gamma di iniziative che il sindaco può assumere, esercitando i poteri-doveri della carica (quali la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis c.c., la segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l'impugnazione della deliberazione viziata ex artt. 2377 ss. c.c., la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite ex art. 2446-2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ex art. 2487 c.c., la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., ed ogni altra attività possibile ed utile)".

"Ove i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta illecita gestoria contraria alla corretta gestione dell'impresa, non è sufficiente ad esonerarli da responsabilità la dedotta circostanza di essere stati tenuti all'oscuro dagli amministratori o di avere essi assunto la carica dopo l'effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, allorché, assunto l'incarico, fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e di porvi rimedio, onde l'attivazione conformemente ai doveri della carica avrebbe potuto permettere di scoprire tali fatti e di reagire ad essi, prevenendo danni ulteriori".

"Le dimissioni presentate non esonerano il sindaco da responsabilità, in quanto non integrano adeguata vigilanza sullo svolgimento dell'attività sociale, per la pregnanza degli obblighi assunti proprio nell'ambito della vigilanza sull'operato altrui e perché la diligenza impone, piuttosto, un comportamento alternativo, allora le dimissioni diventando anzi esemplari della condotta colposa tenuta dal sindaco, rimasto indifferente ed inerte nel rilevare una situazione di reiterata illegalità".

[non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Azione di responsabilità del curatore ai sensi dell'art. 146 l. fall.**

**(Tribunale - RG n. 5590/2017 – Sentenza del 21/1/2022 – Giudice Designato Dott.ssa Lippi)**

Secondo giurisprudenza di legittimità, *l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali* (Cass 23452/2019).

Conseguentemente, sempre secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in ragione della onerosità della prova gravante sulla procedura che agisce, sussiste una presunzione *“iuris tantum”* di coincidenza tra il *“dies a quo”* di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sugli amministratori convenuti la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapacienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza ( in tal senso cfr Cass. 830/2018, Cass.13378/2014,17121/2010, 941/2005, 5287/1998).

[non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Azione di responsabilità del curatore ai sensi dell'art. 146 l. fall.**
- **Risarcimento del danno**

**(Tribunale - RG n. 5590/2017 – Sentenza del 21/1/2022 – Giudice Designato Dott.ssa Lippi)**

In tema di criterio applicabile alla quantificazione del danno nel casi di azione di responsabilità esercitata dal curatore nei confronti dell'amministratore, l'inadempimento di specifici obblighi (quali, nella specie, la distrazione di alcuni beni sociali, la mancata redazione di due bilanci di esercizio e delle relative dichiarazioni fiscali e l'omessa tenuta delle scritture contabili) non giustifica di per sé la determinazione del danno risarcibile nella misura della differenza tra il passivo e l'attivo, che può integrare un parametro per la liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.”(sentenza n. 9100/2015 resa dalle S.U. della Suprema Corte di Cassazione in senso conforme a Cass. civ. Sez. I, 04/07/2012, n. 11155; Cass. civ. Sez. I, 11/07/2013, n. 17198).

E ancora “La mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili addebitabile all'amministratore (nella specie di fatto) della società, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizione, sempreché il ricorso ad esse, in ragione delle circostanze del caso concreto, sia logicamente plausibile e sia stato, comunque, allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentando, con specifica indicazione delle ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo” (Cass. civ. Sez. I, 27/03/2018, n. 7545; Cass. civ. Sez. I Sent., 03/01/2017, n. 38)”.

[non sono emerse pronunce di legittimità difformi]